



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 12/07/2001

COMUNE DI PALAGIANELLO (Taranto) DECRETO 19 giugno 2001

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

omissis

DECRETA

Art. 1

E'pronunciata l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Palagianello del suolo in ditta PINTO Maria, proprietaria, foglio di mappa 3,particella 18, qualità incolto produttivo, classe 3 per una superficie di mq. 13232,15, per il prezzo £. 2.481.028.

Art. 2

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 5-bis della legge n° 359/1992, alla ditta sopra indicata per l'espropriazione del suolo necessario per la realizzazione del parcheggio in zona preparco, è indicata come segue:

£. 1.564.019.

£. 827.009

Art. 3

La notifica del presente atto alla ditta interessata sarà effettuata nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. La ditta interessata deve comunicare, al Sindaco del Comune di Palagianello, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto se intende accettare l'indennità indicata all'art. 1, con l'avvertenza che in caso di silenzio l'indennità stessa si intende rifiutata. Il pagamento dell'indennità accettata avverrà entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto. Detta ordinanza di pagamento diretto potrà essere emessa a seguito di presentazione da parte della ditta interessata dei prescritti titoli di proprietà dell'immobile. La ditta interessata è tenuta a notificare atti attestanti la eventuale conduzione del fondo da parte fittavolo, colono o partecipante. L'eventuale indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 22.12.1971 n° 865 sarà corrisposta direttamente

dall'Amministrazione Comunale di Palagianello nei termini per il pagamento della indennità di esproprio, al fittavolo, al colono e al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n° 865/1971. Il prezzo sarà fissato in misura uguale ai valori agricoli medi determinati per l'anno in corso dalla competente Commissione Provinciale Espropri corrispondenti al tipo di coltivazione effettivamente praticata.

Art. 4

La ditta interessata può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e comunque prima dell'emissione del decreto di trasferimento coatto dell'immobile. In tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull'indennità spettante ai sensi dell'art. 5-bis della legge n° 359/1992.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n° 504/ 1992 e tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 17.07.2000 n° 351, l'indennità di esproprio non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dalla ditta interessata ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata alla ditta interessata da parte dell'amministrazione comunale di Palagianello. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 6

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta di cui all'art. 11 della legge 30.12.1991 n° 413 (circolare Ministero delle Finanze n° 194/E del 24.7.1998).

Art. 7

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 16.06.1927 n° 1766 ed alla legge regionale 28.01.1998 n° 7.

Art. 8

Il presente decreto sarà Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Palagianello, lì 19/06/2001

Il Responsabile Settore Tecnico
Ing. Luigi Pignatelli

CONCORSI